

COMUNE DI GRESSONEY-LA-TRINITE' - AYAS

SCHEMA DI CONVENZIONE

REP. N°

Convenzione di assegnazione dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di trasporto sciatori con aeromobili (eliski) nel comprensorio n. 2 di Gressoney-La-Trinité-Ayas (Allegato A – l.r. 15/1998 s.m.i.) e contestuale concessione in uso delle elisuperfici occasionali di base e concessione in gestione delle elisuperfici occasionali di quota e di recupero indicate dalla d.g.r. n. 2418 del 21/10/2011, per le stagioni invernali 2012/2013 e 2013/2014.

L'anno 2012, addì del mese di nella sede comunale di ...

Avanti a me....., Segretario comunale, sono presenti:

- 1) ..., nato , in qualità di Sindaco del Comune di Gressoney-La-Trinité, presso cui si domicilia per la sua carica, il quale dichiara di agire in nome per conto del Comune stesso;
- 2), nato, residente, nella sua qualità di legale rappresentante *pro tempore* della , con sede – P.IVA , in nome e per conto della quale dichiara di agire.

PREMESSO

- che a seguito di apposita intesa con il Comune di Ayas, si è addivenuti alla determinazione di provvedere all'assegnazione della autorizzazione per lo svolgimento del servizio denominato eliski e per la concessione in uso delle elisuperfici occasionali di base e per la concessione in gestione delle elisuperfici occasionali di quota e di recupero site nel Comune di Gressoney-La-Trinité e nel Comune di Ayas attraverso un'unica gara, da espletarsi a cura del Comune di Gressoney-La-Trinité, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 2, comma 6 della legge 4.03.1988 n. 15, e che, a tal fine, il Comune di Ayas, ha dato mandato in tal senso al Comune di Gressoney-La-Trinité;

- che con deliberazione n. ...della Giunta Comunale del Comune di Gressoney-La-Trinité, esecutiva a termini di legge, veniva stabilito di assegnare una autorizzazione per il trasporto pubblico di trasporto sciatori con aeromobili (eliski) e di concedere in uso le elisuperfici occasionali di base ed in gestione le elisuperfici occasionali di quota e di recupero per le stagioni invernali 2012/13 e 2013/14 attraverso procedura aperta;

- che la Ditta risultava aggiudicataria della licenza e della concessione;

ciò premesso,

i predetti Signori, della cui identità e capacità io Segretario Comunale sono certo, rinunciando espressamente e spontaneamente alla assistenza di testimoni stipulano e convengono quanto segue a mio mezzo.

PARTE I – Autorizzazione al servizio di trasporto sciatori con aeromobili (eliski)

Art. 1 – Oggetto, durata e caratteristiche dell'autorizzazione

1. Il Comune di Gressoney-La-Trinité autorizza la Ditta aggiudicataria con sede legale in ... ad organizzare ed a gestire, nell'ambito dei territori dei Comuni di Gressoney-La-Trinité - Ayas, l'attività di eliski sulle elisuperfici occasionali nella disponibilità dei Comuni di Gressoney-La-Trinité - Ayas nel comprensorio n° 2 così come individuato nell'allegato A) della L.R. 4.3.1988 n.15.
2. Le zone per l'esercizio dell'attività di trasporto sciatori sono individuate nelle seguenti aree:
 - ⇒ Colle della Bettolina;
 - ⇒ Rifugio Quintino Sella;
 - ⇒ Colle del Felik;
 - ⇒ Colle del Lys (zona di recupero Alpe Courtlys);
 - ⇒ Passo di Verra (zona di recupero Pian di Verra Superiore)

Le partenze dovranno essere effettuate dalle elisuperfici occasionali di base:

- ⇒ Colle della Bettaforca;
- ⇒ Mont Ros;
- ⇒ Champlouc;
- ⇒ Passo dei Salati

Le elisuperfici occasionali in quota e di recupero sono individuate come segue:

- ⇒ Colle della Bettolina;
- ⇒ Rifugio Quintino Sella;
- ⇒ Colle del Felik;
- ⇒ Colle del Lys (zona di recupero Alpe Courtlys);
- ⇒ Passo di Verra (zona di recupero Pian di Verra Superiore)

3. L'autorizzazione è valida per le stagioni invernali 2012/13 e 2013/14, nel periodo di agibilità delle aviosuperfici di atterraggio in quota compreso tra il 20 dicembre ed il 15 maggio, salve eventuali proroghe che venissero disposte dalla Giunta regionale a norma dell'art. 3, c. 6 della l.r. 15/1988.
4. L'attività di eliski può essere effettuata secondo i seguenti orari: dalle ore 07.00 alle ore 16.00.
5. L'attività dovrà essere esercitata mediante l'utilizzo di un elicottero avente i requisiti minimi di cui all'art. 6 della presente convenzione, nonché di piloti aventi le caratteristiche minime di qualificazione cui all'art. 7.

Art. 2 – Normativa tecnica di riferimento

1. Per quanto non specificatamente disciplinato da presso, ma correlato al corretto svolgimento del servizio in oggetto, si fa riferimento:
 - a) alle norme e alle disposizioni operativo/manutentive e di sicurezza emanate dall'ENAC nonché ai requisiti delle JAR applicabili;
 - b) alle norme legislative e regolamentari di vario ordine e grado in vigore in materia di trasporto aereo ed elicotteristico.
2. L'organizzazione e l'esecuzione del servizio, secondo le diverse competenze che fanno capo al soggetto autorizzato e al Comune, devono ottemperare a quanto disposto in materia dagli

organismi competenti, ed in particolare alle regolazioni provenienti dalle Joint Aviation Authorities (JAA).

3. All'attività di eliski sono anche applicati i requisiti del regolamento JAR-OPS 3, allo scopo di tutelare i trasportati, l'equipaggio di volo, nonché i terzi a terra

Art. 3 – Modalità di svolgimento del trasporto sciatori con aeromobili (eliski)

1. L'attività di eliski (trasporto e discesa) dovrà essere organizzata in condizioni ambientali temporali e meteorologiche tali da garantire la sicurezza degli utenti elitrasportati.
2. I voli dovranno essere coordinati da un unico responsabile individuato dall'operatore economico il cui nominativo dovrà essere segnalato all'Amministrazione comunale.
3. Il responsabile dovrà essere munito di esperienza documentata in tema di eliski e di buona conoscenza del territorio in cui si svolge l'attività e dovrà attestare una conoscenza almeno discreta delle lingue italiana, francese ed inglese.
4. Ogni gruppo di sciatori aviotrasportati dovrà essere assistito nella discesa da una guida alpina o, per le zone prive di difficoltà alpinistiche, da un maestro di sci ai sensi dell'art. 16 del Decreto Assessorato Regionale del Turismo, n. 6 del 29.2.1988 e l.r. n. 58 del 16.9.1991, regolarmente abilitati ed assicurati per lo svolgimento della pratica dell'eliski.
5. L'accompagnatore è responsabile dell'incauta esposizione a rischi oggettivi dei clienti a lui affidati, dal momento dello sbarco e fino al termine della discesa. Ha, inoltre, la responsabilità della scelta del percorso di discesa.
6. L'accompagnatore dovrà, a tal fine, essere dotato di coperture assicurative adeguate all'attività svolta.
7. Ogni accompagnatore dovrà essere dotato di un apparecchio di tipo professionale per il collegamento radio con una stazione d'ascolto fissa, da allestire a cura del concessionario in accordo con i Comuni.
8. Tutti gli sciatori e gli accompagnatori dovranno essere muniti di n° 1 sistema antivalanga (A.R.V.A), pala e sonda.
9. La ditta aggiudicataria dovrà avere la disponibilità o la proprietà di un ponte radio con licenza ministeriale di copertura per tutto il territorio del Comune di Gressoney-La-Trinité - Ayas che dovrà mantenere per tutta la durata della concessione, a proprie spese.
10. La stazione di ascolto fissa di cui al punto 7 dovrà essere collegata via radio o tramite telefono con il servizio della Protezione Civile operante in Valle d'Aosta;
11. In caso di incidente occorso a gruppi elitrasportati, il concessionario dovrà comunicare e richiedere, nel più breve tempo possibile, l'intervento del Servizio Regionale della Protezione Civile.

Art. 4 – Prenotazioni e priorità

1. L'operatore economico autorizzato si impegna a svolgere l'attività di eliski soddisfacendo la clientela secondo l'ordine delle prenotazioni con uno scarto massimo sull'orario previsto di minuti quaranta.
2. L'operatore economico autorizzato si impegna a concedere priorità alla clientela soggiornante nelle strutture alberghiere del comprensorio di riferimento.

Art. 5 – Norme per la tutela ambientale

1. Al fine di non creare pregiudizio alla attività di scialpinismo, il responsabile delle attività di volo dovrà concordare con gli operatori turistici la pianificazione dei voli.
2. Il concessionario, nel rispetto del disposto di cui all'art. 3 c. 2 lett. b) della l.r. 15/1988, dovrà percorrere gli itinerari di volo rappresentati nella cartografia depositata agli atti, secondo il concetto di crociera silenziosa quale modalità per il contenimento del rumore.
3. Ai fini della individuazione delle guide alpine accompagnatrici, l'operatore economico autorizzato dovrà privilegiare le guide e i maestri delle scuole di sci site nei comuni del comprensorio.

Art. 6 – Requisiti minimi degli elicotteri

1. L'operatore economico autorizzato dovrà svolgere il servizio con n. 2 elicotteri di cui ha la proprietà o l'esercizio, aventi le seguenti caratteristiche minime: elicottero monomotore leggero a turbina per impiego La e TP in ambiente ostile in configurazione base idonea per il trasporto di almeno 5 passeggeri + 1 pilota, rispondente ai requisiti di certificazione ed operativi (JAR/FAR/CS 27) certificato in Categoria B operato in prestazione di Classe 3 e in possesso del certificato acustico ai sensi della L.R. 4 marzo 1988, n.15, art.3.
2. Gli elicotteri dovranno inoltre essere muniti dei seguenti equipaggiamenti:
 - Carrello di atterraggio con pattini o ruote, predisposto per l'installazione di pattini da neve;
 - Specchio esterno regolabile dall'interno della cabina;
 - Cestello esterno porta sci, o attrezzatura analoga;
 - Apparato ELT (trasmettitore/localizzatore di emergenza rispondente ai requisiti JAR-OPS3.820 ed ICAO, annesso 10 e circolare ENAC 39/A);
 - usage monitoring system.
3. I mezzi dovranno essere disponibili e non vincolati ad altri appalti e servizi, nonché iscritti sul disciplinare della ditta.

Art. 7 – Piloti e tecnici di manutenzione

1. Per lo svolgimento dell'attività autorizzata, l'operatore economico dovrà disporre del sottoelencato personale di servizio:
 - a. due piloti in possesso di:
 - Licenza CPL(H) in corso di validità sul tipo di elicottero da impiegare, con esperienza di:
 - almeno 2.000 (duemila) ore di volo di elicottero da pilota in comando, di cui:
 - almeno 1.000 (mille) ore di volo in ambiente montano ovvero in ambiente ostile;
 - almeno 40 (quaranta) ore di volo concernenti l'attività di eliski, certificate a cura di ciascun pilota tramite attestazione in calce al libretto di volo con indicazione dei periodi e delle società per cui l'attività è stata prestata.
 - b. tecnici certificati L.M.A.

2. Le attività di volo dovranno essere svolte esclusivamente da piloti in comando aventi l'esperienza minima di cui al comma 1.
3. Il servizio, a norma dell'art. 16 del d.m. 8 agosto 2003, n. 12720, dovrà essere svolto solo da piloti qualificati a norma del c. 1 che abbiano effettuato almeno cinque decolli e cinque approdi nei novante giorni anteriori alla data di utilizzazione dell'elisuperficie occasionale.

Art. 8– Tariffe e rapporti con le attività turistiche

1. L'operatore economico dovrà presentare copia del tariffario al fine di permettere di amalgamare l'offerta di eliski all'offerta turistica del comprensorio.

Art. 9 – Controlli e revoca dell'autorizzazione

1. L'Amministrazione si riserva di nominare una guida alpina referente del territorio, il cui compito sarà di rapportarsi col responsabile nominato dall'operatore economico autorizzato.
2. L'Amministrazione si riserva di effettuare, attraverso la Guida Alpina referente dell'Ente, se nominata, o con personale Corpo Forestale della Valle D'Aosta, gli organi di polizia locale e i corpi di pubblica sicurezza, in qualsiasi momento e senza preavviso, controlli per verificare l'effettivo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione, dalle leggi di gara e dalla vigente normativa in materia.
3. Qualora il concessionario non svolga l'attività nei termini e nelle modalità stabilite dalla convenzione, dalle leggi di gara e dalla vigente normativa in materia, l'Amministrazione comunale si riserva, dopo due contestazioni scritte, di avviare procedimento per la revoca dell'autorizzazione.
4. Le medesime disposizioni si applicano anche con riferimento alla parte II della presente convenzione e ad eventuali violazioni delle norme da essa previste o in essa richiamate.

PARTE II – Concessione in uso delle elisuperfici di base, recupero e di quota

Art. 10 – Oggetto della concessione

1. La concessione ha ad oggetto l'uso delle elisuperfici occasionali di base, a norma del d.m. 8 agosto 2003, n. 127290, site nel Comune di Gressoney-La-Trinité - Ayas, e così identificate:
 - Colle della Bettaforca;
 - Mont Ros;
 - Champlouc;
 - Passo dei Salati.
2. La concessione ha, altresì, ad oggetto la gestione delle elisuperfici occasionali in quota e di recupero, a norma dell'art. 7 del d.m. 8 agosto 2003, n. 127290, site nel Comune di Gressoney-La-Trinité - Ayas, ed indicate nella d.g.r. n. 2418 del 21/10/2011 così identificate:
 - Colle della Bettolina;

- Rifugio Quintino Sella;
- Colle del Felik;
- Colle del Lys (zona di recupero Alpe Courtlys);
- Passo di Verra (zona di recupero Pian di Verra Superiore)

Art. 11 – Durata della concessione

1. La concessione, rispettivamente, in uso ed in gestione elisuperfici occasionali di cui all'art. 1 ha durata prevista tra il 20 dicembre ed il 15 maggio degli anni 2012/2013 e 2013/14, salve eventuali proroghe che venissero disposte dalla Giunta regionale a norma dell'art. 3, c. 6 della l.r. 15/1988.

Art. 12 – Oneri del concessionario

1. Il concessionario dovrà, a propria cura, assicurare la rispondenza delle elisuperfici occasionali di quota e di recupero concesse ai requisiti previsti dal d.m. 8 agosto 2003, n. 12720 e provvedere e garantire la loro agibilità in condizioni di sicurezza anche in relazione agli ostacoli presenti lungo le traiettorie di decollo ed atterraggio ed assicurare l'efficienza delle attrezzature tecniche ed operative installate.
2. Il concessionario delle elisuperfici occasionali è tenuto, tramite i piloti, ad effettuare tutte le comunicazioni di cui all'art. 9 del d.m. 8 agosto 2003, n. 12720;
3. Il concessionario delle elisuperfici occasionali è tenuto a comunicare anche all'ente concedente tutti i dati di cui all'art. 9 del d.m. 8 agosto 2003, n. 12720 e a tenere registro dei movimenti a norma dell'art. 5, c. 2 del d.m. 8 agosto 2003, n. 12720;
4. Il concessionario è tenuto a consentire l'atterraggio, il decollo o comunque l'uso di tutte elisuperfici occasionali in quota e di recupero ai velivoli di soccorso, di protezione civile e polizia, presenti le condizioni di legge;

Art. 13 – Oneri dell'Amministrazione concedente

1. Resta onere del Comune che ha disponibilità o proprietà dell'elisuperficie occasionale di ottemperare alle formalità previste dal d.m. 8 agosto 2003, n. 12720 in vista della scadenza del periodo di validità dell'autorizzazione e di operatività della concessione per la stagione invernale 2012/13.
2. È, altresì, onere del Comune di consentire, per tutta la durata dell'autorizzazione, l'uso delle elisuperfici occasionali di base per lo svolgimento dell'attività di eliski.

Art. 14 – Subconcessione

1. È vietato ogni tipo di subconcessione.

Art. 15 – Corrispettivo

1. Il concessionario si impegna a corrispondere quale canone per la concessione in uso ed in gestione delle elisuperfici occasionali di cui all'art. 1, l'importo complessivo offerto in sede di gara, pari ad euro oltre IVA, in due rate annuali entro il 31 marzo ed il 30 giugno di ogni anno, nella misura dei 2/3 dell'importo complessivamente dovuto a favore del Comune di Gressoney-La-Trinité e nella misura di un 1/3 a favore del Comune di Ayas.

PARTE III – Disposizioni comuni

Art. 16 – Spese di stipulazione e registrazione

1. Le spese di stipulazione e di registrazione della presente convenzione sono a carico della società concessionaria.

Art. 17– Garanzie

1. Il concessionario è tenuto a costituire, a favore del Comune di Gressoney-La-Trinité, cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 a garanzia del completo, corretto e puntuale adempimento delle prestazioni contrattuali, salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento del maggior danno.
2. La garanzia prevista può costituirsi secondo le modalità di legge; nel caso di fideiussione bancaria o assicurativa, l'Istituto garante dovrà espressamente dichiarare:
 - di aver preso visione di tutti gli atti di gara inerenti l'appalto di cui trattasi;
 - di rinunciare al beneficio della preventiva escussione;
 - di rinunciare all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
 - di obbligarsi a versare direttamente alla committente la somma garantita, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale;
 - di considerare valida la garanzia fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale principale.
3. La garanzia fideiussoria deve essere costituita e il relativo documento deve essere trasmesso all'Amministrazione Comunale almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la stipulazione del contratto.
4. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese il deposito cauzionale dovrà essere contratto dalla mandataria, in nome proprio e per conto dei mandanti.
5. La mancata costituzione della cauzione definitiva e la sua presentazione entro il predetto termine, nonché il mancato reintegro della medesima entro il termine previsto comporta la revoca dell'affidamento e la risoluzione del contratto per inadempimento.
6. Il concessionario dovrà reintegrare, entro 10 giorni, la cauzione di cui l'Amministrazione Comunale abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto.
7. L'importo della garanzia è suscettibile di riduzione ai sensi dell'art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006.

IL SINDACO,

LA DITTA, ...

IL SEGRETARIO COMUNALE, ...